COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

66.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

FORTUNA ed altri: Riforma del diritto di famiglia (3488) 983

PRESIDENTE 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1000, 1001

CACCIATORE 993, 1000

CASTELLI, *Relatore* 990, 992, 993 995, 997, 999, 1000

COCCO MARIA 992

LOSPINOSO SEVERINI 992, 993, 994

PAG.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* 984, 986, 987 988, 989, 990, 991, 992, 1000

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 984, 985, 986 987, 988, 989, 990, 991, 992 993, 994, 995, 997, 999, 1000

REALE ORONZO 997, 1001

SPAGNOLI 986, 987, 988, 989, 990 992, 994, 997, 999, 1000

La seduta comincia alle 9,15.

GRANZOTTO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri n. 503, Ruffini e Martini Maria Eletta n. 703, Brizioli n. 793, Darida n. 1174, Iotti Leonilde ed altri n. 1378, Guidi ed altri n. 1821, Fortuna ed altri n. 3488, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussone delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Reale Oronzo ed altri, Ruffini e Martini Maria Eletta, Brizioli, Darida, Iotti Leonilde ed altri, Guidi ed altri, Fortuna ed altri, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Come i colleghi ricorderanno nella precedente seduta la discussione sugli articoli è

proseguita sino all'articolo 153 incluso; nella seduta odierna riprenderemo l'esame di alcuni articoli accantonati.

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

L'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 120. - *Incapacità di intendere e di volere.* — Il matrimonio può essere impugnato quando, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, uno o entrambi i coniugi non sono stati al momento della celebrazione, per stato di infermità di mente o di deficienza psichica, anche transitoria, in grado di comprendere sufficientemente e di volere gli effetti del matrimonio previsti dalla legge.

L'azione di nullità non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

L'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 120. - *Incapacità di intendere e di volere.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per sei mesi dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavaliere ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

L'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 120. - *Incapacità di intendere e di volere.* — Il matrimonio può essere impugnato quando, fuori dai casi previsti all'articolo precedente, uno od entrambi i coniugi non sono stati al momento della celebrazione, per stato di infermità di mente, in grado di intendere e di volere la dichiarazione prevista nell'articolo 107.

L'azione di nullità non può essere proposta se vi è stata coabitazione per sei mesi dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali ».

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo alinea e sostituirlo con i seguenti:

« L'azione di nullità può essere proposta entro un anno da quando il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

L'azione non può essere proposta se, dopo aver recuperato la pienezza delle facoltà mentali, il coniuge che era incapace abbia manifestato, con un comportamento non equivoco, la perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale o vi sia stata coabitazione ».

L'onorevole Manco ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo alinea;

in via subordinata, al secondo alinea sopprimere le parole: « dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali ».

Poiché gli onorevoli Cavaliere, Bozzi, Papa e Manco non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato all'illustrazione dei loro emendamenti.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* In sede di Comitato ristretto si è discusso a lungo in merito all'opportunità di dare una maggiore specificazione ai casi di incapacità, ma, in relazione alle difficoltà incontrate nello stabilire i termini entro i quali questa incapacità transitoria si poteva localizzare, abbiamo ritenuto di accogliere l'emendamento presentato dal Governo, naturalmente con la modifica, all'ultimo alinea, del termine di sei mesi in un anno.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è d'accordo circa l'elevazione del termine da sei mesi ad un anno proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché gli onorevoli Cavaliere, Bozzi, Papa e Manco sono assenti, si considerano ritirati i loro emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo, accettato dal relatore, e modificato nel senso indicato dal relatore stesso.

(*È approvato*).

L'articolo 14 resta pertanto così formulato:

ART. 14.

L'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 120. - *Incapacità di intendere o di volore.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali ».

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 121. - *Mancanza di assenso.* — Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso.

Il comma precedente non si applica:

a) quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso;

b) quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto matrimoniale;

c) quando il minore, divenuto maggiorenne, non consente alla impugnativa.

L'azione proposta ai sensi del primo comma del presente articolo è respinta quando risulta provata l'idoneità in concreto del minore a contrarre matrimonio e ad assumere le conseguenti responsabilità.

Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere parimenti impugnato dallo sposo a cui l'assenso era necessario entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 121. - *Mancanza di assenso.* — Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dal curatore, quando questi è uno dei genitori e dal minore emancipato per il quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere proposta:

a) quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dal curatore, se questi è uno dei genitori;

b) quando sono trascorsi sei mesi dalla notizia del contratto di matrimonio;

c) quando sono trascorsi sei mesi dal raggiungimento da parte del minore emancipato dell'età fissata nel primo comma dell'articolo 84.

L'azione è respinta quando risulta provata la sussistenza dei gravi motivi che avrebbero consentito l'autorizzazione del matrimonio a norma dell'articolo 90 o quando sia accertata la perdurante volontà del minore emancipato, che abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, di mantenere in vita il vincolo matrimoniale ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera c) *del secondo alinea sostituire le parole*: « non consente alla impugnativa », *con le parole*: « non fa propria l'impugnativa ».

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto alinea con i seguenti:

« Il matrimonio contratto senza l'assenso previsto dall'articolo 90 può essere parimenti impugnato da quello degli sposi a cui l'assenso era necessario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

L'azione non può essere proposta se, dopo il raggiungimento della maggiore età, il coniuge che era minore abbia manifestato, con un comportamento non equivoco, la per-

durante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale, o vi sia stata coabitazione ».

Poiché gli onorevoli Manco, Bozzi e Papa non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato all'illustrazione dei loro emendamenti.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. La discussione dell'articolo al nostro esame fu sospesa soprattutto perché eravamo in attesa dell'approvazione di un provvedimento che doveva abbassare la maggiore età da ventuno a diciotto anni e l'emancipazione da diciotto a diciassette anni.

Purtroppo tale progetto di legge non è stato ancora varato dal Parlamento e di conseguenza ritengo sia opportuno disciplinare la materia secondo le disposizioni vigenti, adottando semmai l'emendamento proposto dal Governo che ripropone in forma tecnicamente migliore lo stesso concetto espresso dall'articolo 15, e con riserva, semmai, di ulteriore coordinamento finale.

SPAGNOLI. Vorrei far notare ai colleghi che l'emendamento proposto dal Governo, in relazione ad una certa impostazione adottata del resto in tutti gli altri emendamenti presentati, fa cenno, all'ultimo alinea, a « gravi motivi », richiamandosi contemporaneamente all'articolo 90 del codice civile da noi approvato in un testo interamente sostitutivo elaborato nel corso della discussione.

Ritengo perciò che occorra sopprimere la parola « gravi » all'ultimo alinea affinché la dizione risulti coordinata con l'articolo 90.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Sono d'accordo con quanto propone l'onorevole Spagnoli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto di modificare l'emendamento del Governo nel senso richiesto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Poiché gli onorevoli Bozzi, Papa e La Loggia non sono presenti, gli emendamenti da loro proposti si intendono ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento governativo, nel testo modificato, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 15 resta quindi così formulato:

ART. 15.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 121. - *Mancanza di assenso*. — Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dal curatore, quando questi è uno dei genitori, e dal minore emancipato per il quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere proposta:

a) quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dal curatore, se questi è uno dei genitori;

b) quando sono trascorsi sei mesi dalla notizia del contratto matrimonio;

c) quando sono trascorsi sei mesi dal raggiungimento da parte del minore emancipato dell'età fissata nel primo comma dell'articolo 84.

L'azione è respinta quando risulta provata la sussistenza dei motivi che avrebbero consentito l'autorizzazione del matrimonio a norma dell'articolo 90 o quando sia accertata la perdurante volontà del minore emancipato, che abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, di mantenere in vita il vincolo matrimoniale ».

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

ART. 19.

Gli articoli 128 e 129 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 128. - *Matrimonio putativo*. — Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla data della sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza.

Se le condizioni indicate nel comma precedente si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui.

Il matrimonio dichiarato nullo ha in ogni caso gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità ».

« ART. 129. - *Diritti dei coniugi successivi alla pronunzia di nullità*. — Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano

riguardo ad uno solo dei coniugi, questi conserva nei confronti dell'altro coniuge i diritti di ordine patrimoniale finché non passi a nuove nozze, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a due anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle proprie sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia redditi propri e finché non passi a nuove nozze ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

L'articolo 128 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 128. - *Matrimonio putativo.* — Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla data della sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore reverenziale di eccezionale gravità.

Se le condizioni indicate nel comma precedente si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui.

Il matrimonio dichiarato nullo ha in ogni caso gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo poiché risponde all'esigenza di rendere più ampia la formulazione della norma in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento governativo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 19.

(*È approvato*).

L'articolo 19 resta dunque formulato nel testo dell'emendamento governativo.

Passiamo all'articolo 34. Ne do lettura:

ART. 34.

L'articolo 154 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 154. - *Riconciliazione.* — La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta ».

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Si è discusso a lungo sull'attuale formulazione del codice civile, che stabilisce in merito alla riconciliazione: « La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa importa anche l'abbandono della domanda che sia stata proposta ». Su questo punto si è avuta una discussione molta ampia (della quale, per la verità, non comprendo il motivo), originata dal timore che introducendo il criterio della separazione per fatti oggettivi (mentre il testo attuale del codice civile prevede il criterio della separazione per colpa) venisse meno il diritto di chiedere la separazione. Se ricordo bene, cioè, era la parola « diritto » quella che suscitava le maggiori perplessità.

SPAGNOLI. La riconciliazione incide sul diritto o sull'azione? Su questo interrogativo si è imperniata la lunga ed ampia discussione di ieri, ricordata dalla collega Martini. Al termine, abbiamo ritenuto più giusto affermare che la riconciliazione debba incidere sull'azione: se non ricordo male, il Governo era disposto, accettando questa impostazione, a ritirare il suo emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Esatto. Ritiro l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo formulato dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 36:

ART. 36.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 156. - *Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.* — Il tri-

bunale, pronunziando la separazione, può stabilire a carico di uno dei coniugi, tenuto conto delle ragioni della decisione e delle condizioni economiche dell'altro, l'obbligo di somministrare periodicamente somme di denaro in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi ».

Faccio presente che, nel Comitato ristretto, i deputati Castelli e Maria Eletta Martini avevano proposto di aggiungere il seguente secondo alinea, al quale i deputati Guidi e Spagnoli si erano dichiarati contrari:

« Il tribunale può altresì, considerati gli stessi elementi, disporre che permangano, in tutto o in parte, i diritti successori ».

MARTINI MARIA ELETTA. Questo emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo alinea aggiungere i seguenti:

« Il tribunale che pronunzia la separazione può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dal precedente comma e dall'articolo 155.

Il tribunale può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando ciò può essere a questi, secondo le circostanze, gravemente pregiudizievole e, può, parimenti, autorizzare la moglie a non usare il detto cognome, qualora dall'uso stesso possa derivarle pregiudizio ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo alinea con il seguente:

« Il tribunale pronunciando la separazione può stabilire a carico di uno dei coniugi l'obbligo di somministrare periodicamente somme di denaro all'altro, qualora questi non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tali somme è determinata in relazione alle sostanze ed ai redditi dell'obbligato e tenuto conto delle ragioni della decisione ».

SPAGNOLI. Lo do per svolto.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Signor Presidente, se possibile, converrebbe dare lettura anche dell'articolo 37, strettamente collegato all'articolo 36, e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. D'accordo. Do quindi lettura dell'articolo 37:

ART. 37.

Dopo l'articolo 156 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

« ART. 156-*bis*. - *Garanzia reale o personale.* — Il tribunale che pronuncia la separazione può imporre all'obbligo di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti negli articoli 155 e 156.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato. venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni previste nelle norme predette ».

« ART. 156-*ter*. - *Cognome della moglie.* — La moglie ha facoltà di non più usare il cognome del marito. Il tribunale può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando ciò può essere a questi, secondo le circostanze, gravemente pregiudizievole ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Questo emendamento è evidentemente collegato a quello presentato all'articolo 36.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* All'articolo 36 il Governo propone sostanzialmente due modifiche, di cui la prima è sostanziale, mentre l'altra praticamente rappresenta solo una dizione più esatta rispetto a quella formulata dal Comitato ristretto. Il nostro testo era volto ad ottenere che il tribunale, pronunciando la separazione, potesse

stabilire a carico di uno dei due coniugi, tenuto conto delle condizioni dell'altro, l'obbligo di somministrare a questi del denaro. L'emendamento Spagnoli, invece, tende far sì che il tribunale possa stabilire l'obbligo per uno dei due coniugi di versare somme di danaro all'altro, qualora questi sia sprovvisto di redditi propri: evidentemente, questa proposta di modifica è in armonia con una recente sentenza della Corte costituzionale. Per quanto riguarda poi il tema toccato dalla seconda parte dell'emendamento governativo, debbo riconoscere che il testo elaborato dal Comitato presenta una lacuna al riguardo: ma proprio discutendo su tale argomento l'onorevole Castelli ed io abbiamo convenuto sull'opportunità di accantonare per il momento il problema dei diritti successori per riprenderlo poi in sede di dibattito sulla successione. L'altra parte dell'emendamento governativo, invece, accentua ancora di più le preoccupazioni che noi nutriamo circa l'adempimento degli obblighi da parte del coniuge cui il giudice abbia imposto la corresponsione di somme di denaro all'altro. Perciò credo che con la fusione dell'emendamento Spagnoli con l'emendamento del Governo il problema possa essere meglio risolto di quanto avevamo detto in precedenza.

PRESIDENTE. L'emendamento Castelli-Martini Maria Eletta è dunque ritirato?

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con l'onorevole Maria Eletta Martini; in altri termini è favorevole a sostituire il primo alinea con l'emendamento Spagnoli, aggiungendo dopo il primo alinea l'emendamento del Governo.

SPAGNOLI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di inserire nell'articolo al nostro esame anche il secondo e terzo alinea dell'articolo 37 (nel testo predisposto dal Comitato ristretto) in quanto strettamente connessi con la materia che stiamo disciplinando. Il primo alinea dell'articolo 37 verrebbe invece sostituito dal primo alinea dell'emendamento del Governo all'articolo 36, mentre il secondo alinea dell'emendamento del Governo verrebbe a sostituire la seconda parte dell'articolo 37.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Castelli e Maria Eletta Martini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 36 con il seguente:

ART. 36.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 156. – *Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.* — Il tribunale pronunziando la separazione può stabilire a carico di uno dei coniugi l'obbligo di somministrare periodicamente somme di denaro all'altro, qualora questi non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tali somme è determinata in relazione alle sostanze ed ai redditi dell'obbligato e tenuto conto delle ragioni della decisione.

Il tribunale che pronuncia la separazione può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dal precedente comma e dell'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni previste nelle norme predette ».

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

ART. 37.

Dopo l'articolo 156 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 156-*bis*. – *Cognome della moglie.* — Il tribunale può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando ciò può essere a questi, secondo le circostanze, gravemente pregiudizievole e può, parimenti, autorizzare la moglie a non usare il detto cognome, qualora dall'uso stesso possa derivarle pregiudizio ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Con tali emendamenti si vogliono recepire quelli già presentati nonché gli opportuni suggerimenti da ultimo formulati dall'onorevole Spagnoli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo non è favorevole a questa formulazione per diversi ordini di ragioni. Innanzitutto di questa materia non si è parlato nella riunione di ieri del Comitato ristretto; in secondo luogo il secondo e il terzo comma dell'articolo 156-*bis* appaiono superflui in relazione ad altre disposizioni del codice civile che già regolamentano tali fattispecie; infine la norma introduce ingiustificate disparità di trattamento, rilevanti soprattutto sotto il profilo costituzionale. Infatti mentre la parte che è munita di un titolo esecutivo può sempre servirsi del pignoramento presso terzi senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del tribunale, in caso di separazione legale la parte che ha diritto alla somministrazione di somme di denaro deve richiedere l'autorizzazione del tribunale per poter effettuare il pignoramento presso terzi.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Tale formulazione è la stessa adottata nella legge sul divorzio !

SPAGNOLI. Mi sembra strano che il Governo sia preoccupato proprio in relazione a questa norma che tra l'altro è la ripetizione di una disposizione già recepita dalla legge sul divorzio. Inoltre, se ben ricordo, fu recepita proprio grazie all'apporto costruttivo della democrazia cristiana in quanto rientrante in un disegno che tendeva a proteggere il coniuge che, in quanto economicamente più debole, aveva maggiore necessità di un intervento immediato e diretto al fine di conseguire quegli emolumenti indispensabili per sé e per la famiglia. Poiché la procedura dell'espropriazione presso terzi è lunga e complessa noi ci siamo resi conto di quanto, dinanzi ad una posizione di questo genere, sia difficile poter raggiungere e conseguire un diritto che, a differenza di altri diritti di credito, ha una natura particolare dovuta al suo carattere alimentare. Cioè, si tratta di una procedura diversa dall'attuale, in considerazione della natura particolarmente delicata del diritto di credito che si vuole tutelare.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi scusi se la interrompo, ma insisto nel dire che non vedo perché si debba subordinare all'autorizzazione del tribunale l'esercizio di un diritto che già esiste.

SPAGNOLI. Non si tratta di autorizzazione da parte del tribunale. Si tratta di una procedura che consente, assai più rapidamente della attuale, di raggiungere lo scopo prefisso, fermo restando il diritto che può essere fatto valere anche con i normali mezzi. Trattandosi di una norma già recepita in una legge vigente, mi pare che il Governo non dovrebbe avere particolare preoccupazioni, considerando soprattutto che è una norma che intende proteggere il coniuge più debole.

CASTELLI, *Relatore.* Non entro nel merito perché il principio al quale si è ispirato il Comitato ristretto è stato già illustrato dall'onorevole Spagnoli.

Debbo però rilevare che si tratta di argomento non esaminato nella riunione di ieri dal Comitato ristretto e dal rappresentante del Governo. Per di più la norma, così com'è, resta incompleta; dovremo dettare le disposizioni di attuazione e di esecuzione, il che naturalmente verrà fatto in altra sede.

Per quanto riguarda il testo in questione riconfermo che non si tratta di configurare una nuova procedura che preveda l'autorizzazione, da parte del tribunale, al promovimento dell'azione esecutiva, ma di sostituire la procedura di espropriazione verso terzi attualmente pesante e farraginosa con uno strumento più agile.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Con queste precisazioni accetto gli emendamenti dei relatori, pur avendo delle perplessità di ordine costituzionale. Ritiro pertanto l'emendamento soppressivo dell'articolo 37.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento dei relatori, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 36.

(*È approvato*).

L'emendamento Spagnoli e la prima parte dell'emendamento del Governo sono pertanto assorbiti.

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 37.

(*È approvato*).

La seconda parte dell'emendamento del Governo è pertanto assorbita.

Gli articoli 36 e 37 restano quindi così formulati:

ART. 36.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 156. - *Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.* — Il tribunale pronunziando la separazione può stabilire a carico di uno dei coniugi l'obbligo di somministrare periodicamente somme di denaro all'altro, qualora questi non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tali somme è determinata in relazione alle sostanze ed ai redditi dell'obbligato e tenuto conto delle ragioni della decisione.

Il tribunale che pronuncia la separazione può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dal precedente comma e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni previste nelle norme predette ».

ART. 37.

Dopo l'articolo 156 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 156-*bis*. - *Cognome della moglie.* — Il tribunale può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando ciò può essere a questi, secondo le circostanze, gravemente pregiudizievole e può, parimenti, autorizzare la moglie a non usare il detto cognome, qualora dall'uso stesso possa derivarle pregiudizio ».

Passiamo all'articolo 39. Ne do lettura:

ART. 39.

L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 158. - *Separazione consensuale.* — La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il tribunale può, secondo le circostanze, sostituirlo o integrarlo, in sede di omologazione, con più idonee disposizioni o rifiutare allo stato l'omologazione ».

L'onorevole Ruffini ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo.

In subordine:

Aggiungere dopo il primo alinea il seguente: « L'omologazione può essere concessa solo se il tribunale accerta che la proseguzione della convivenza è impossibile, o intollerabile, o tale da arrecare un grave pregiudizio all'educazione della prole ».

Poiché l'onorevole Ruffini è assente si intende che abbia rinunciato alla illustrazione.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore.* Nella riunione di ieri l'onorevole Ruffini ha comunicato che intendeva ritirare gli emendamenti da lui presentati.

Esprimo comunque parere favorevole sul testo proposto dal Comitato ristretto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Anche io sono favorevole all'approvazione del testo proposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Ruffini è assente, si intende che abbia ritirato i suoi emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 39.

(*È approvato*).

Passimo all'articolo 44. Ne do lettura:

ART. 44.

L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 165. - *Capacità del minore.* — Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui, dal tutore, dal curatore se si tratta di minore emancipato, o da un curatore speciale nominato dal tribunale.

Il minore emancipato deve essere assistito dal curatore anche nel caso in cui non occorre l'assenso di questo per la validità del matrimonio ».

CASTELLI, *Relatore*. Si tratta di un articolo strettamente connesso a quelli che abbiamo già approvato questa mattina. Poiché non ci sono emendamenti propongo all'approvazione della Commissione il testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 44.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 67. Ne do lettura:

ART. 67.

L'articolo 190 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 190. - *Scioglimento della comunione*. — La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per accordo dei coniugi, stipulato a norma dell'articolo 162, in ordine al cambiamento del regime patrimoniale dei beni».

L'onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 67 il seguente alinea: « In caso di azienda a conduzione familiare, lo scioglimento della comunione può essere deciso, ai sensi dell'articolo 162, per accordo dei coniugi e degli altri componenti la famiglia che partecipano alla azienda stessa ».

LOSPINOSO SEVERINI. Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore*. Su questo articolo, che riguarda lo scioglimento della comunione, non sono state formulate obiezioni al testo proposto dal Comitato ristretto. Si era deciso di accantonare l'articolo in quanto vi erano eccezioni del Governo all'emendamento dell'onorevole Lospinoso Severini, che riguarda particolarmente le aziende costituite nell'ambito delle famiglie contadine. Il Governo si è però reso conto che dopo le decisioni adottate in materia di comunione l'emendamento ha una sua logica; penso perciò che potremmo senz'altro risolvere la questione approvando l'articolo nel testo del Comitato ristretto con l'aggiunta proposta dal collega Lospinoso Severini.

COCCO MARIA. Vorrei un chiarimento. Perché non si fa menzione in questo emendamento dei figli ?

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Poiché si sta regolamentando lo scioglimento della comunione, l'emendamento vuole prevedere il caso di aziende a conduzione familiare; a questa conduzione possono partecipare anche i figli, nel qual caso il patrimonio diventerà comune anche per loro. Questo emendamento è la conseguenza di un altro che la Commisione ha approvato circa il problema della conduzione familiare di aziende.

COCCO MARIA. A me pare che il diritto dei figli che facciano parte di queste aziende non venga tutelato dalla norma che andiamo ad approvare.

SPAGNOLI. Nell'emendamento Lospinoso Severini, per chiarezza, è prevista espressamente la partecipazione degli altri componenti della famiglia alla conduzione della azienda familiare.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo in merito ?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, per ragioni di coerenza, non può non accettare l'emendamento, pur mantenendo in vita le riserve già espresse nel Comitato ristretto circa l'inclusione, tra i casi di scioglimento della comunione, dell'accordo tra i coniugi e gli altri componenti l'azienda familiare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Lospinoso Severini, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 67 che, a seguito della modifica testé approvata, risulta così formulato:

ART. 67.

L'articolo 190 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 190. - *Scioglimento della comunione*. — La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio cele-

brato con rito religioso, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per accordo dei coniugi, stipulato a norma dell'articolo 162, in ordine al cambiamento del regime patrimoniale dei beni.

In caso di azienda a conduzione familiare, lo scioglimento della comunione può essere deciso, ai sensi dell'articolo 162, per accordo dei coniugi e degli altri componenti la famiglia che partecipano alla azienda stessa ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 72:

ART. 72.

L'articolo 195 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 195. – *Divisione dei beni della comunione.* — La divisione dei beni della comunione si effettua dividendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

Ognuno dei coniugi può tuttavia chiedere al tribunale una diversa ripartizione del patrimonio comune quando egli ha contribuito in modo notevolmente superiore all'altro alla creazione di esso. A tal fine deve tenersi adeguato conto dell'attività casalinga prestata dalla moglie e del contributo di lavoro recato nell'educazione dei figli e nell'azienda familiare comune. In ogni caso la ripartizione non può attribuire all'uno dei coniugi una quota del patrimonio comune inferiore al terzo.

Il tribunale, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può stabilire una ripartizione diversa o attribuire ad uno dei coniugi l'usufrutto legale di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 72.

L'articolo 195 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 195. – *Divisione dei beni della comunione.*

La divisione dei beni della comunione legale si effettua dividendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

Il coniuge che ha contribuito in modo notevolmente superiore rispetto all'altro alla creazione del patrimonio comune ed i suoi eredi possono chiedere al tribunale una diversa ripartizione. A tal fine deve tenersi adeguato conto dell'attività casalinga prestata dalla moglie e del contributo di lavoro recato nell'educazione dei figli e nell'azienda familiare comune.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente alinea:

« I criteri previsti nei commi precedenti sono seguiti anche nella divisione del patrimonio per lo scioglimento della comunione nelle aziende a conduzione familiare. In tale ipotesi ai componenti la famiglia diversi dai coniugi spetta, in aggiunta ai diritti derivanti dalle rispettive quote di partecipazione, e per ogni mese di attività prestata a servizio dell'azienda a partire dal compimento del diciottesimo anno di età, un premio di fedeltà pari al tre per cento del valore complessivo dell'azienda stessa al momento della divisione ».

LOSPINOSO SEVERINI. Questo emendamento è già stato illustrato.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere alla penultima riga dell'emendamento governativo, dopo la parola « lavoro », *la espressione* « da lei ».

CACCIATORE. Si tratta di un miglioramento formale.

CASTELLI, *Relatore.* L'articolo 72 è un articolo molto tormentato. Esso riguarda la divisione dei beni della comunione ed al primo alinea stabilisce che la divisione dei beni della comunione si effettui dividendo in parti eguali l'attivo ed il passivo. Successivamente, viene introdotta una deroga con la disposizione secondo la quale uno dei coniugi, nel caso in cui abbia dato un contributo notevolmente superiore rispetto all'altro alla formazione del patrimonio, può richiedere una ripartizione diversa dei beni della comunione. Nell'effettuare la ripartizione è necessario tener conto dell'attività casalinga prestata dalla moglie e del contributo da questa arrecato nell'educazione dei figli ed nell'azienda familiare comune. È sorto il problema se questa diversa ripartizione dei beni possa essere del tutto discrezionale o se, al contrario,

si debba fissare un minimo inderogabile nell'attribuzione di una quota ad uno dei due coniugi al di sotto della quale non si possa scendere. Il Governo, antecedentemente, aveva dichiarato di preferire una soluzione che non prevedesse alcun limite minimo, mentre il Comitato ristretto era dell'avviso di attribuire al coniuge che avesse contribuito meno dell'altro alla formazione del patrimonio un minimo inderogabile al di sotto del quale non fosse consentito scendere in alcun caso. È stato raggiunto un accordo in seno al Comitato ristretto, nel senso di accettare i primi due alinea dell'emendamento governativo, tecnicamente migliori rispetto alla formulazione elaborata dal Comitato stesso, aggiungendo però la seconda parte del secondo alinea ed il terzo alinea del testo redatto dal Comitato, con alcune modifiche. Mi sforzerò ora di leggere l'articolo così come dovrebbe risultare nella sua formulazione definitiva: « La divisione dei beni della comunione legale si effettua dividendo in parti uguali l'attivo ed il passivo.

Il coniuge che ha contribuito in modo notevolmente superiore rispetto all'altro alla creazione del patrimonio comune ed i suoi eredi possono chiedere al tribunale una diversa ripartizione. A tal fine deve tenersi adeguato conto dell'attività casalinga prestata dalla moglie e del contributo di lavoro da lei recato nell'educazione dei figli e nella azienda familiare comune.

In ogni caso la ripartizione non può attribuire ad uno dei coniugi una quota del patrimonio comune inferiore al quarto.

Il tribunale, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può attribuire ad uno dei coniugi l'usufrutto legale di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

Rispetto al testo iniziale è quindi soppressa, in quest'ultimo alinea, l'espressione « può stabilire una ripartizione diversa dei beni », a mio giudizio del tutto ultronea in quanto il caso è già regolamentato dagli alinea precedenti. Concludendo, quindi, raccomando l'accoglimento del testo di cui ho dato lettura, risultante dalla fusione di proposte diverse, ivi compreso il subemendamento Cacciatore.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole all'accoglimento del testo formulato dal relatore e ritiro pertanto l'emendamento del Governo.

LOSPINOSO SEVERINI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 72.

(*È approvato*).

L'articolo 72 resta quindi così formulato:

ART. 72.

L'articolo 195 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 195. - *Divisione dei beni della comunione.*

La divisione dei beni della comunione legale si effettua dividendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

Il coniuge che ha contribuito in modo notevolmente superiore rispetto all'altro alla creazione del patrimonio comune ed i suoi eredi possono chiedere al tribunale una diversa ripartizione. A tale fine deve tenersi adeguato conto dell'attività casalinga prestata dalla moglie e del contributo di lavoro da lei recato nell'educazione dei figli e nell'azienda familiare comune.

In ogni caso la ripartizione non può attribuire a ciascuno dei coniugi una quota del patrimonio comune inferiore al quarto.

Il tribunale, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può attribuire ad uno dei coniugi l'usufrutto legale di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

Passiamo all'articolo aggiuntivo Spagnoli 83-*bis*. Ne do lettura.

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

ART. 83-*bis*.

Dopo l'articolo 215 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 215-*bis*. - *Separazione convenzionale dei beni.*

I coniugi, per effetto di convenzione da essi stipulata, conservano la titolarità dei beni da essi acquistati prima e durante il matrimonio ».

SPAGNOLI. Questo articolo aggiuntivo, è molto chiaro. A nostro avviso l'articolo 215, già approvato, non è sufficiente: il regime di

separazione dei beni definito da questo articolo, infatti, si limita a prevedere che i coniugi conservino la titolarità dei beni non inclusi nel fondo patrimoniale o nel regime di comunione legale. A noi invece sembrerebbe più opportuno prevedere espressamente la possibilità di un regime totalmente diverso da quello della comunione legale, per cui cioè i beni acquistati dai coniugi prima o durante il matrimonio venissero attribuiti in proprietà, sulla base di una convenzione, a chi li ha acquistati.

In sostanza è vero che noi, regolamentando il regime legale, abbiamo lasciato la possiblità di un diverso regime convenzionale, ma è anche vero che si rende opportuna una tipicizzazione di alcuni regimi convenzionali, così come è stato fatto per la comunione cosiddetta universale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo, pur considerando superfluo l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Spagnoli, in quanto il regime che egli desidera consacrare deriva fatalmente dalla nuova dizione dell'articolo 215 del codice civile, non si oppone alla sua approvazione.

CASTELLI, *Relatore.* I relatori, in sede di Comitato ristretto, avevano espresso parere analogo a quello formulato or ora dal Governo. Siccome però l'articolo aggiuntivo, anche se superfluo, va a chiarire meglio il concetto già espresso nell'articolo precedente, non si oppongono alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 83-*bis*, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 88. Ne do lettura.

ART. 88.

L'articolo 220 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 220. - *Prova della proprietà dei beni.* — Il coniuge può provare con tutti i mezzi nei confronti dell'altro e rispetto ai terzi la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 88 con il seguente:

L'articolo 220 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 220. - *Prova della proprietà dei beni.* Il coniuge può provare con tutti i mezzi nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi ».

PENNACCHINI, *Sottosegretrio di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore.* La ragione dell'accantonamento dell'articolo 88 era l'esigenza di esaminare l'emendamento presentato dal Governo, che in definitiva tende solo a non ledere i terzi applicando la possibilità di prova della proprietà esclusiva dei beni di ciascun coniuge. Confortato dal favorevole avviso del Comitato ristretto, ritengo di condividere questa impostazione e pertanto non mi oppongo all'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 88.

(*È approvato*).

L'articolo 88 resta pertanto formulato nel testo dell'emendamento governativo.

Passiamo all'articolo 91. Ne do lettura.

ART. 91.

L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 233. - *Nascita del figlio prima dei centottanta giorni.* — Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio, non ne disconoscono la paternità ».

CASTELLI, *Relatore.* L'articolo al nostro esame, da noi già discusso in una precedente seduta, modifica l'articolo 233 del codice civile, disponendo che il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo

se uno dei due coniugi, o il figlio, non ne disconoscono la paternità.

Non si fa più riferimento, quindi, alla casistica precedente, - in realtà limitata a due sole ipotesi - nelle quali il disconoscimento era vietato (quando il marito era consapevole della gravidanza prima del matrimonio e quando risultava dall'atto di nascita che la dichiarazione era stata fatta dal marito o da un suo procuratore speciale).

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 91 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Poiché l'articolo 92 era stato accantonato a seguito dell'accantonamento dell'articolo precedente, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 92.

L'articolo 234 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 234. - *Nascita del figlio dopo i trecento giorni.* — La madre può provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento o dallo scioglimento del matrimonio, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, è stato concepito durante il matrimonio.

Può analogamente provare la paternità legittima del figlio nato dopo i centottanta giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione.

In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato legittimo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 93:

ART. 93.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 235. - *Disconoscimento di paternità.* — L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se è escluso che i coniugi abbiano coabitato nel periodo ricompreso tra il trecentesimo e centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se nello stesso periodo il marito era affetto da impotenza anche solo di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio. In tal caso il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

La titolarità dell'azione di disconoscimento è estesa, nella stessa ipotesi in cui è riconosciuta al padre, al figlio maggiorenne.

L'azione può anche essere promossa da un curatore speciale del figlio minorenne nominato dal pubblico ministero su istanza della madre o d'ufficio ».

In seno al Comitato ristretto i deputati Guidi e Spagnoli avevano proposto inoltre di aggiungere le parole: « e alla madre », alla fine del penultimo alinea.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 93 con il seguente:

ART. 93.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 235. - *Disconoscimento di paternità.* — L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se è escluso che i coniugi abbiano coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tal caso il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità;

4) se il figlio è nato per effetto di inseminazione artificiale eterologa della moglie non consentita dal marito.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

La titolarità dell'azione di disconoscimento è estesa, nelle stesse ipotesi in cui è riconosciuta al padre, al figlio maggiorenne e alla madre ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Al penultimo alinea, dopo le parole: « figlio maggiorenne », *aggiungere le parole*: « e alla madre ».

Poiché i presentatori sono assenti, si intende che abbiano rinunciato all'illustrazione del loro emendamento.

CASTELLI, *Relatore.* In merito all'articolo al nostro esame, debbo ricordare che a suo tempo erano affiorate due tesi diverse, che si possono considerare fuse nell'emendamento presentato dal Governo che ammette la madre all'esercizio dell'azione. Naturalmente tale disposizione è connessa a quella contenuta nell'articolo 95 in cui vengono fissati termini brevi di decadenza dall'azione.

Ciononostante il Comitato ristretto non può non avanzare delle richieste di modifica. La prima si riferisce al punto 4), relativo al caso della inseminazione artificiale eterologa, il cui richiamo in un testo legislativo, sia pure per altri fini, potrebbe dar luogo alla supposizione di una tacita legalizzazione.

È controverso d'altro canto se tale ipotesi configuri o meno adulterio.

In secondo luogo sembrerebbe opportuno, per il punto 3) dell'emendamento del Governo, adottare una formulazione più aderente alla normativa attuale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo ringrazia il Comitato ristretto per la favorevole predisposizione sull'emendamento del Governo stesso, accettato dal relatore.

Per quanto riguarda il punto 3), debbo ricordare che il Governo non era molto convinto dell'opportunità di discostarsi dalla disciplina attualmente prevista dal codice, per cui non vi è difficoltà ad aderire all'invito del relatore.

Il Governo dichiara inoltre, di essere favorevole alla soppressione del punto 4), come aveva già dichiarato nel Comitato ristretto.

SPAGNOLI. A me sembra che la proposta del Governo fosse abbastanza interessante; non sono quindi favorevole a sostituire il punto 3) del testo del Governo con altra formulazione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Poiché stiamo trattando della riforma di una parte del codice civile anche i ripensamenti possono essere importanti e preziosi. La preoccupazione del Governo sta nel fatto che basterebbe la circostanza di una moglie che tenesse celata la gravidanza e la nascita, anche di un figlio legittimo, per ottenere la possibilità del disconoscimento. Tutto questo sembra veramente grave.

REALE ORONZO. Vorrei osservare che si tratta solo di presunzioni. Anche in caso di adulterio non opera un'automatica esclusione della parternità legittima. Si tratta di elementi dai quale si desume un indizio importante che consente di fare quella determinata prova. Il tenere celata la gravidanza e la nascita di un figlio non può avvenire soltanto per capriccio, evidentemente è un indizio importante per lo meno quanto l'adulterio.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Siamo d'accordo, però l'adulterio è un fatto che ha particolare gravità ai fini della ricerca della prova successiva; invece il tenere celata la gravidanza può essere determinato da motivi molto diversi, da una colpa commessa, per esempio.

Comunque il Governo, evidentemente, non si oppone a che sia approvato il suo emendamento senza ulteriori modifiche.

REALE ORONZO. A me sembra che il concetto della colpa non c'entri. Si tratta di due indizi, anzi un adulterio passeggero non ha niente a che fare con la paternità.

CASTELLI, *Relatore.* Non insisto nel richiedere la modifica del punto 3) dell'emendamento governativo, che accetto, salva la soppressione del n. 4).

PRESIDENTE. Il relatore Castelli ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Sopprimere il n. 4).

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Accetto il subemendamento Castelli.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. L'emendamento proposto dagli onorevoli Bozzi e Papa si considera ritirato, data l'assenza dei proponenti.

Pongo in votazione il subemendamento del relatore Castelli, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, nel testo modificato.

(*È approvato*)

L'articolo 93 risulta pertanto così formulato:

ART. 93.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 235. - *Disconoscimento di paternità.* — L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se è escluso che i coniugi abbiano coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tal caso il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

La titolarità dell'azione di disconoscimento è estesa, nelle ipotesi in cui è riconosciuta al padre, al figlio maggiorenne e alla madre ».

Passiamo all'articolo 95, per il quale il Comitato ristretto ha redatto due formulazioni alternative:

ART. 95.

(*Testo* CASTELLI-RUFFINI).

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. - *Termini dell'azione di disconoscimento.* — L'azione di disconoscimento, tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235, deve essere proposta dal marito nel termine di un anno che decorre:

dal giorno della nascita, quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;

dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale, se egli era lontano.

In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto questa notizia.

L'azione di disconoscimento da parte del figlio deve essere proposta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

L'azione di disconoscimento da parte del curatore speciale, tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235, deve essere proposta entro un anno dalla nascita del figlio ».

(*Testo* GUIDI-SPAGNOLI).

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. - *Termini dell'azione di disconoscimento.* — L'azione di disconoscimento della paternità da parte della moglie deve essere proposta nel termine di un anno dalla nascita del figlio.

Tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235 il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non avere avuto la notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto detta notizia.

L'azione di disconoscimento di paternità può essere proposta dal figlio, tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235, entro un anno dal compimento della maggiore età o dalla successiva conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione di disconoscimento da parte del curatore speciale, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 235, deve essere proposta entro un anno dalla nascita del figlio ».

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 95 con il seguente:

ART. 95.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. - *Termini dell'azione di disconoscimento.* — L'azione di disconoscimento

della paternità da parte della moglie deve essere proposta nel termine di un anno dalla nascita del figlio.

Tanto nel caso dell'articolo 233 che nel caso dell'articolo 235 il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio, o in cui è il domicilio coniugale ove egli ne era lontano. In ogni caso se egli prova di non aver avuto la notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto detta notizia.

L'azione di disconoscimento di paternità può essere proposta dal figlio, tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235, entro un anno dal compimento della maggiore età o dalla successiva conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione di disconoscimento da parte del curatore speciale, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 235, deve essere proposta entro un anno dalla nascita del figlio ».

Poiché i proponenti non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla illustrazione.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire interamente l'articolo 95 con il seguente:

ART. 95.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. - *Termini dell'azione di disconoscimento.*

L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non avere avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto detta notizia.

L'azione di disconoscimento di paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dalla sucessiva conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore.* Sono favorevole al testo proposto dal Governo, con un'aggiunta che specificherò in seguito.

Devo innanzitutto dare atto al Governo di aver presentato un testo che ha permesso di sbloccare i contrasti evidenti sulla stesura di questo articolo. Le preoccupazioni maggiori derivavano dalla previsione di termini diversi per l'esercizio dell'azione di disconoscimento. Erano sorte perplessità di ordine costituzionale in merito alla fissazione di termini diversi: sei mesi - dopo la nascita del figlio - per la madre, un anno per il padre.

Abbiamo ritenuto concordemente che la diversità dei termini sia giustificata dalla diversità di situazioni in cui verrebbero a trovarsi il marito e la moglie nella stessa circostanza; il marito infatti ha certo necessità di indagini più complesse e quindi di un periodo più lungo per accertare la reale paternità.

Per quanto riguarda l'esercizio dell'azione da parte del figlio, nel momento in cui raggiunge la maggiore età, riteniamo di stabilire un termine identico a quello fissato per il padre.

Ci rendiamo perfettamente conto che la nuova formulazione attribuisce alla madre la possibilità di esperire l'azione in termini molto ristretti, mentre il padre fruisce di condizioni migliori, non solo perché il termine per l'esercizio dell'azione è fissato in un anno invece che in sei mesi, ma anche perché diverso è il *dies a quo.* Pensiamo però, alla luce di quanto ho precisato relativamente alle diverse condizioni soggettive, che la diseguaglianza di trattamento sia razionalmente giustificata e non sollevi dubbi di incostituzionalità.

SPAGNOLI. Ritengo che il termine di un anno dalla nascita previsto per l'azione che il curatore può promuovere avesse una giustificazione in quanto l'azione esperita dal curatore tendeva sostanzialmente a sostituire la legittimazione attiva da parte della madre. Ma, nel momento in cui si verifichi quest'ultima, il limite di un anno imposto all'azione del curatore non ha più ragione d'essere. Inoltre, se si può avere la legittimazione attiva da parte del figlio divenuto maggiorenne,

non vedo per quale motivo la legittimazione attiva del figlio attraverso il curatore speciale debba essere limitata ad un anno dopo la nascita. Si tratta di un discorso che, a mio giudizio, deve nuovamente essere preso in considerazione e rielaborato in maniera più organica.

CASTELLI, *Relatore*. Sulla configurazione dell'istituto del curatore speciale sono state sollevate obiezioni piuttosto serie da parte del Governo: vorrei quindi chiedere al sottosegretario se queste riserve sussistono ancora o meno.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì, ho già avuto modo di dichiararlo.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Ieri noi abbiamo cercato di conciliare le due tendenze: la prima volta a privare la madre della facoltà di esperire l'azione e la seconda diretta ad attribuire anche questa iniziativa alla madre. Sulla seconda tendenza noi abbiamo espresso delle perplessità generate dal fatto che la donna che mette al mondo il figlio dispone di molti elementi per dar vita ad un ricatto nei confronti di altre persone abilitate ad intraprendere l'azione di disconoscimento della paternità. Per questa ragione, quindi, noi abbiamo accettato di introdurre il termine di sei mesi dalla nascita. Per quanto riguarda invece la questione del curatore speciale, io sarei dell'avviso di accogliere la proposta del Governo secondo la quale il figlio può proporre l'azione di disconoscimento entro sei mesi dal compimento della maggiore età o dalla successiva conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento stesso: non viene fatta cioè menzione del curatore speciale, perché la madre, avendo noi accettato la sua capacità ad intraprendere l'azione di disconoscimento, assume la veste di curatore degli interessi del figlio.

SPAGNOLI. Facciamo il caso di un ragazzo che, a quattordici o quindici anni, venga a sapere, o si renda conto, che il padre legittimo non è il padre naturale. La situazione in cui egli viene a trovarsi è drammatica in quanto la madre non può esperire l'azione e quindi il giovane è costretto ad attendere il raggiungimento della maggiore età per poter mutare la propria posizione. Si tratta veramente di una situazione abnorme: io ritengo quindi che il ragazzo dovrebbe avere un curatore che fosse in grado di valutare l'opportunità, la fondatezza dell'azione da intraprendere. Io non capisco per quale ragione, nel momento in cui attribuiamo la facoltà, al giovane di ventun anni, di agire per il riconoscimento della propria paternità, non possiamo individuare un'azione analoga anche per il periodo precedente. Anzi, raggiunta la maggiore età, il figlio può non avere più né obblighi né diritti particolari nei confronti del « padre legale », mentre in età minore sotto questo profilo egli si trova in una situazione giuridica più rigida. Concludo, quindi, affermando che in questo senso, a mio avviso, il problema del curatore deve essere preso in seria considerazione.

CACCIATORE. Vorrei proporre di rinviare la discussione su questo articolo ad un'altra seduta in quanto desidererei presentare una diversa formulazione del primo e del secondo alinea.

CASTELLI, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Cacciatore.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche io sono d'accordo sulla proposta di rinvio. Vorrei però brevemente dire all'onorevole Spagnoli che i motivi addotti contro la tesi governativa riconfermano la bontà della stessa. Ella ha fatto il caso del ragazzo di quindici anni che non avrebbe altro mezzo che il ricorso al curatore per mutare la propria situazione. Io vorrei invece proporre il caso di un bambino di sei mesi, o di un anno, in favore del quale il curatore esperisca l'azione di disconoscimento. Ora, giunto all'età, poniamo, di quindici anni, il ragazzo potrebbe valutare negativamente la sua situazione giuridica, rimproverando il curatore di averlo privato dello stato di figlio legittimo che egli invece avrebbe conservato qualora avesse avuto la capacità di intendere e di volere. Ora, per quale motivo dovremmo delegare un potere così importante come quello della rinuncia allo stato di figlio legittimo ad un terzo estraneo alla famiglia ?

PRESIDENTE. Comunque, il discorso andrà approfondito quando si riprenderà la discussione di questo articolo.

Se non vi sono obiezioni, ritengo possa restare stabilito che l'articolo 95 è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

REALE ORONZO. Vorrei brevissimamente sottoporre all'attenzione dei colleghi un problema che mi pare meriti attenzione. L'articolo 310 del codice civile stabilisce che gli effetti dell'adozione cessino, tra l'altro, per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante. Ora, nella realtà, possono aversi adozioni sostitutive della dichiarazione di paternità che precedentemente non poteva essere fatta perché vietata dal codice.

Ed allora, una volta che viene ammesso il riconoscimento del figlio naturale nato fuori del matrimonio io credo che si debba prevedere nell'articolo 310 un comma il quale stabilisca che in questo caso cessino gli effetti dell'adozione (se adozione c'è stata). Se così non fosse ci sarebbero dei figli naturali che figurerebbero come figli adottati e che rimarrebbero tali perché non è possibile sostituire il riconoscimento all'adozione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Oronzo Reale di queste precisazioni, che verranno esaminate dalla Commissione quando proseguirà la discussione degli articoli da 131 a 141 del testo unificato, concernenti l'adozione, accantonati nella seduta precedente.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO